



# COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

*Via San Vincenzo De Paoli 1*

E-mail: [vigili@comune.sandemetrionevestini.aq.it](mailto:vigili@comune.sandemetrionevestini.aq.it) / [protocollo.sandemetriov@legalmail.it](mailto:protocollo.sandemetriov@legalmail.it)

P.I. 00193050663/ C.F. 80002710665/ C.c.p. n°12698676/ IBAN IT79S0538740770000000095668

Tel. 0862/810834

Ufficio di Polizia Municipale

fax 0862 810017

**Prot. n°1647/VIII del 05.05.2020**

## ***Misure di prevenzione negli esercizi commerciali aperti al pubblico ai sensi del DPCM 26 aprile 2020.***

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

## **SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE**

A decorrere dal 4 maggio 2020 restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato,

sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. In particolare

**SONO CHIUSI**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

**SONO APERTI:** Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (Parafarmacie), Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, Commercio al dettaglio di libri, Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione:

- MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI 1 METRO
- SANIFICAZIONE DEI LOCALI ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO
- FREQUENTE AERAZIONE NATURALE DEI LOCALI
- AMPIA FRUIBILITÀ DEI SISTEMI DI DISINFEZIONE DELLE MANI SIA NELL'ACCESSO AL LOCALE CHE IN PROSSIMITÀ DEI PRODOTTI DA SCAFFALE CHE DELLE CASSE PER IL PAGAMENTO
- UTILIZZO DELLE MASCHERINE PERSONALI IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ ANCHE TEMPORANEA DI MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI 1 METRO
- ADEGUATA INFORMAZIONE GRAFICA CIRCA GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E DELLE MISURE ATTE ALLA PREVENZIONE DAL CONTAGIO

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

